

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 386: Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 7 novembre 1949, n. 857;

Visto l'art. 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 marzo 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

Art. 2 - Comunicazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

1. I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonché ad operazioni di trasferimento o concentrazione, anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dare corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ne danno comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare l'inizio dell'attività in oggetto, indicando l'esistenza, nel caso esaminato, di un rischio

oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell'industria molitoria.

3. Decorso tale termine, il provvedimento inibitorio non può più essere emanato.

Art. 3 - Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 7-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987 n. 452.

Art. 4 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.